

FONDAZIONE "MORONI-ANTONINI-MORGANTI"

- OSTRÀ -

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 21 del 21-11-18

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 18:00, nell'Ufficio degli Istituti di Beneficenza di Ostra, convocato a mezzo di avviso scritto, recapitato a domicilio dei singoli membri, si é riunito, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

| | |
|-------------------|---|
| PARADISI RAIMONDO | P |
| PELONI ROSANNA | P |
| FULIGNI MARTINA | P |
| VITALI ROLANDO | P |
| PANNI GRAZIANO | P |

NOMINATI N.7 IN CARICA N.7 PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 0.

Assiste il Segretario: MAURIZI ALESSANDRO

Oggetto: Somministrazione temporanea di lavoro - n. 1 unità
 operaio generico - Affidamento servizio - Ratifica
 e proroga contratto

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra esposto.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che l'improvvisa scomparsa del dipendente Sig. Villanova Peppino, oltre ad aver rappresentato una perdita umanamente incolmabile per tutta la comunità della Casa di Riposo / Residenza Protetta, ha lasciato un vuoto operativo il cui superamento richiederà una profonda opera di trasformazione e ripensamento del Servizio di Manutenzione rispetto a quanto ora previsto dalla struttura organizzativa della Fondazione "Moroni - Antonini - Morganti"

Premesso, infatti, che l'operaio specializzato Sig. Villanova Peppino non soltanto svolgeva in via autonoma ed esclusiva la maggior parte delle mansioni demandate al Servizio di Manutenzione della Casa di Riposo / Residenza Protetta, ma rappresentava un riferimento insostituibile in quanto depositario di una profonda conoscenza della struttura derivante da una frequentazione quotidiana già precedente all'assunzione alle dipendenze degli Istituti Autonomi di Beneficenza di Ostra (AN)

Premesso che tale vuoto, all'indomani della scomparsa del Sig. Villanova, è stato soltanto in parte arginato dalla presenza dell'operaio generico Sig. Xheka Ervis che dal 9.07.2018 era stato affiancato al Sig. Villanova nell'ottica di realizzare una serie di interventi finalizzati al ripristino del decoro di alcuni ambienti della Casa di Riposo / Residenza Protetta; interventi che il Sig. Villanova, data la saturazione del proprio orario ordinario di lavoro, non poteva compiere in via esclusiva se non con una notevole ed ulteriore dilatazione delle tempistiche di realizzazione

Premesso, pertanto, che il Sig. Xheka, data la breve durata dell'affiancamento, ha potuto maturare un'esperienza limitata del lavoro quotidiano presso la Casa di Riposo / Residenza Protetta

Premesso, inoltre, che l'orario di lavoro del Sig. Xheka, n. 20 (venti) ore settimanali, non risulta compatibile con la quantità e l'eterogeneità dei compiti precedentemente svolti dal Sig. Villanova, il

cui impegno era divenuto, con gli anni, tanto gravoso da richiedere, appunto, l'affiancamento di un'altra unità di personale

Considerato che la riorganizzazione del Servizio di Manutenzione richiede approfondimenti e riflessioni non compatibili con la necessità di garantire, nel quotidiano, la continuità di quelle mansioni, precedentemente svolte dal Sig. Villanova, fondamentali per le dinamiche di vita ed assistenza della Casa di Riposo / Residenza Protetta

Considerato, inoltre, che la riorganizzazione del Servizio di Manutenzione non può prescindere dall'individuazione di figure professionali capaci ed affidabili la cui selezione, data la peculiarità, eterogeneità ed importanza dei compiti assegnati, necessita di tempistiche ragionevoli e, quanto meno, di un periodo di prova sul campo

Premesso che, all'indomani della scomparsa del Sig. Villanova, sono pervenute presso gli Uffici della Fondazione numerose candidature spontanee per il ruolo di addetto al Servizio di Manutenzione della Casa di Riposo / Residenza Protetta

Considerato che la Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*", quale ente avente natura giuridica di diritto privato, non soggetta agli obblighi ed alle procedure in materia di personale previste per le Amministrazioni Pubbliche, può liberamente ricorrere a tutti gli istituti concessi dalla vigente normativa ai privati datori di lavoro per l'acquisizione della risorsa lavoro

Premesso che i componenti di questo stesso Consiglio, a seguito di confronti informali, hanno condiviso con il Presidente l'opportunità di ricorrere allo strumento della somministrazione di lavoro

Considerato che tale strumento, maggiormente flessibile rispetto al tradizionale istituto del rapporto di lavoro subordinato, consente di contemperare l'esigenza di avere a disposizione risorse operative nell'immediato con la necessità e le tempistiche di una corretta riorganizzazione del Servizio di Manutenzione, permettendo, altresì, di sperimentare possibili candidature senza i vincoli e le aspettative inevitabilmente connesse ad un'assunzione alle dirette dipendenze della Fondazione

Premesso che tra le candidature spontaneamente pervenute presso gli Uffici della Fondazione, questo Consiglio ha convenuto di sperimentare quella del Sig. Bushi Llukan (*All. 1*), sulla carta idoneo, per professionalità ed esperienza maturate, ad affiancare il dipendente Sig. Xheka Ervis nello svolgimento delle mansioni demandate al Servizio di Manutenzione della Casa di Riposo / Residenza Protetta

Premesso che il Presidente, al fine di procedere alla sperimentazione del candidato selezionato da questo Consiglio, Sig. Bushi Llukan (*All. 1*), a mezzo dello strumento della somministrazione di lavoro, ha affidato al Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, il compito di sondare la disponibilità della società Gi Group S.p.A. (P.I. 11629770154) a fornire il relativo servizio, per il periodo 12.11.2018 - 24.11.2018, con riferimento ad un impiego di 38 (trentotto) ore settimanali ed un inquadramento al livello VI del CCNL *Uneba* (nota Prot. 783-18 del 6.11.2018; *All. 2*)

Premesso che la Dott.ssa Serena Pastori, *Senior Sales Account* della filiale di Jesi di Gi Group S.p.A., con nota assunta al Protocollo della Fondazione al n.785-18 del

7.11.2018; (*All. 3*), ha preventivato per la somministrazione temporanea di lavoro come sopra determinata una tariffa oraria di € 15,80 (Euro quindici/80)

Considerato che il valore presuntivo del contratto derivante dalla tariffa applicata in sede di preventivazione rendeva l'affidamento diretto del servizio pienamente conforme a quanto previsto dalla lettera *a*) del comma II dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Considerato, inoltre, che l'offerta della società Gi Group S.p.A. (P.I. 11629770154) appariva concorrenziale se raffrontata al costo orario di un'unità personale assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed inquadramento al livello VI del CCNL *Uneba*, stimato in € 13,20 (Euro tredici/20) ca.

Ritenuto, infine, che la spesa sostenuta per l'acquisizione del servizio di somministrazione temporanea di lavoro per il periodo 12.11.2018 - 24.11.2018, pari, presuntivamente ad € 1.200,80 (Euro milleduecento/80), avrebbe trovato imputazione nel conto *Altri Servizi Diversi* del Bilancio Consuntivo della Fondazione

Premesso, pertanto, che il Presidente, date le ragioni sopra esposte e l'urgenza di intervenire, ha dato mandato al Coordinatore Amministrativo della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi della lettera *a*) del comma II dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla società Gi Group S.p.A. (P.I. 11629770154) del servizio di somministrazione temporanea, per il periodo 12.11.2018 - 24.11.2018, di una risorsa di operaio generico, per n. 38 (trentotto) ore settimanali e con inquadramento al livello VI del CCNL *Uneba*; risorsa individuata nel Sig. Bushi Llukan (*All. 1*)

Premesso che il Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi, ha provveduto a formalizzare l'affidamento con nota assunta al Protocollo della Fondazione al n. 786-18 del 7.11.2018 (*All. 3*)

Premesso che la visita medica preventiva di cui alla lettera *a*) del comma II dell'art. 41 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., svolta dal Sig. Bushi Llukan (*All. 1*) presso lo studio della Dott.ssa Roberta Malatesta, medico competente della Fondazione, ha confermato l'idoneità del lavoratore alla mansione

Premesso che, in data 9.11.2018, il Presidente ha sottoscritto con la società Gi Group S.p.A. (P.I. 11629770154) il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'impiego, nel periodo 12.11.2018 - 24.11.2018, a n. 38 (trentotto) ore settimanali e con inquadramento al livello VI del CCNL *Uneba*, di una risorsa di operaio generico, individuata nel Sig. Bushi Llukan (*All. 1*), alla tariffa oraria di € 15,80 (Euro quindici/80)

Premesso che tale contratto è stato assunto al Protocollo della Fondazione al n. 795-18 del 15.11.2018 (*All. 4*)

Ritenuto che questo Consiglio convenga di ratificare, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*", quanto operato e disposto dal Presidente ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi della lettera *a*) del comma II dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla società Gi Group S.p.A. (P.I. 11629770154) del servizio di somministrazione temporanea, per il periodo 12.11.2018 - 24.11.2018, di una risorsa di operaio generico, per n. 38 (trentotto) ore settimanali e con inquadramento al livello VI del CCNL *Uneba*, risorsa individuata nel Sig. Bushi Llukan (*All. 1*), alla tariffa oraria di € 15,80 (Euro quindici/80)

Premesso che, nonostante le difficoltà organizzative, oltreché operative, lasciate dall'improvvisa scomparsa del Sig. Villanova, nelle more di un ripensamento analitico del Servizio di Manutenzione della Fondazione, gli operai generici Sig.ri Xheka e Bushi stanno svolgendo quanto indispensabile a garantire il corretto funzionamento della Casa di Riposo / Residenza Protetta

Premesso, tuttavia, che questo Consiglio dovrà provvedere ad una riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione

Udita la proposta del Presidente a che questo Consiglio convenga di svolgere gli approfondimenti e le riflessioni ritenute necessarie, provvedendo, altresì, ad individuare figure professionali capaci ed affidabili e, pertanto, convenga di rinviare ogni decisione in merito ad una riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione

Premesso che il Sig. Bushi sta dando prova di buone capacità e dimostra di sapersi adattare alle prerogative di immediatezza ed estemporaneità d'intervento che la vita comunitaria della Casa di Riposo / Residenza Protetta spesso richiede

Premesso, tuttavia, che questo Consiglio condivide che la durata del contratto di somministrazione temporanea di lavoro stipulato con la società Gi Group S.p.A. (*All. 4*), avente scadenza il 24.11.2018, appare troppo breve per poter assumere un giudizio circa l'idoneità del Sig. Bushi ad essere coinvolto nel futuro processo di riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione

Udita, pertanto, la proposta del Presidente a che questo Consiglio convenga di dare mandato al Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi, di esercitare la facoltà di proroga del contratto di somministrazione temporanea di lavoro stipulato con la società Gi Group S.p.A. (*All. 4*) per il prolungamento del servizio, alle medesime condizioni in essere, fino al 22.12.2018

Ritenuto, inoltre, che dalla proroga, alle medesime condizioni attualmente in essere, per il periodo 25.11.2018 - 22.12.2018, del servizio di somministrazione di lavoro prestato

dalla società Gi Group S.p.A., in virtù del contratto stipulato in data 9.11.2018 (*All. 4*), deriverebbe per la Fondazione una spesa pari ad € 2.401,60 (Euro duemilaquattrocentouno/60) ca. che troverebbe imputazione nel conto *Altri Servizi Diversi* del Bilancio Consuntivo della Fondazione

Ritenuto, infine, che, anche a fronte dell'eventuale proroga come sopra determinata, il valore del contratto per il servizio di somministrazione temporanea di lavoro risulterebbe compatibile con l'affidamento diretto previsto dalla lettera *a)* del comma II dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

con votazione favorevole espressa all'unanimità dei presenti ai sensi del vigente Statuto della Fondazione

Delibera

- 1) Di dare atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, della necessità di provvedere ad una riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*"
- 2) Di dare atto che tale riorganizzazione debba necessariamente essere preceduta da approfondimenti e riflessioni che richiedono tempistiche incompatibili con l'urgenza di assicurare l'operatività quotidiana del servizio medesimo
- 3) Di dare, inoltre, atto che la riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione non può prescindere dall'individuazione di figure professionali capaci ed affidabili, anche attraverso forme di sperimentazioni sul campo
- 4) Di rinviare, pertanto e per le ragioni meglio specificate in premessa, ogni decisione in merito ad una riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*"

- 5) Di dare atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, che lo strumento della somministrazione lavoro rappresenta, nel caso di specie, un'utile soluzione in quanto permette, al contempo, di avere a disposizione risorse operative nell'immediato e di sperimentare figure professionali che possano eventualmente essere coinvolte nel futuro progetto di riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione, senza i vincoli e le aspettative inevitabilmente connesse ad un'assunzione con contratto di lavoro subordinato
- 6) Di aver condiviso l'individuazione, tra le candidature pervenute spontaneamente presso gli Uffici della Fondazione per il ruolo di addetto al Servizio di Manutenzione della Casa di Riposo / Residenza Protetta, il profilo del Sig. Bushi Llukan (*All. I*)
- 7) Di confermare, pertanto, il giudizio, già espresso informalmente, circa la ritenuta idoneità del Sig. Bushi Llukan (*All. I*) ad essere sperimentato nel ruolo di addetto al Servizio di Manutenzione della Casa di Riposo / Residenza Protetta e, di conseguenza, ad essere affiancato al dipendente Sig. Xheka Ervis nello svolgimento delle mansioni demandate a tale servizio nelle more del processo di riorganizzazione
- 8) Di ratificare, per le ragioni meglio specificate in premessa ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione "*Moroni - Antonini - Morganti*", tutto quanto operato e disposto dal Presidente ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi della lettera *a)* del comma II dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla società Gi Group S.p.A. (P.I. 11629770154) del servizio di somministrazione temporanea, per il periodo 12.11.2018 - 24.11.2018, di una risorsa di operaio generico, individuata nel Sig. Bushi Llukan (*All. I*), per n. 38 (trentotto) ore settimanali e con inquadramento al livello VI del CCNL *Uneba*, alla tariffa oraria di € 15,80 (Euro quindici/80)
- 9) Di dare atto che, dall'affidamento del servizio come sopra indicato, deriverà una spesa stimata in € 1.200,80 (Euro milleduecento/80) che troverà imputazione nel conto *Altri Servizi Diversi* del Bilancio Consuntivo della Fondazione
- 10) Di disporre che, nelle more del processo di riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Casa di Riposo / Residenza Protetta, gli operai generici Sig.ri Bushi Llukan e Xheka Ervis svolgano le mansioni ed i compiti demandati sotto la

supervisione e la direzione di questo medesimo Consiglio di Amministrazione e del Segretario della Fondazione, Dott. Alessandro Maurizi

- 11) Di convenire che la durata del contratto di somministrazione temporanea di lavoro stipulato con la società Gi Group S.p.A. (*All. 4*), avente scadenza il 24.11.2018, risulta troppo breve per poter assumere un giudizio circa l' idoneità del Sig. Bushi ad essere coinvolto nel futuro processo di riorganizzazione del Servizio di Manutenzione della Fondazione
- 12) Di dare, pertanto, mandato al Coordinatore Amministrativo, Dott. Alessandro Maurizi, di esercitare la facoltà di proroga del contratto di somministrazione temporanea di lavoro stipulato con la società Gi Group S.p.A. (*All. 4*) per il prolungamento del servizio, alle medesime condizioni in essere, fino al 22.12.2018
- 13) Di dare atto che dalla proroga, alle medesime condizioni attualmente in essere, per il periodo 25.11.2018 - 22.12.2018, del servizio di somministrazione di lavoro prestato dalla società Gi Group S.p.A. in virtù del contratto stipulato in data 9.11.2018 (*All. 4*), deriverà per la Fondazione una spesa stimata in € 2.401,60 (Euro duemilaquattrocentouno/60) che troverà imputazione nel conto *Altri Servizi Diversi* del Bilancio Consuntivo della Fondazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Omessi gli allegati

IL SEGRETARIO

(Dott. Alessandro Maurizi)

Alessandro Maurizi